

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 13-02-24

Oggetto:

IMPOSTE COMUNALI ANNO 2024. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024 E CONFERMA TARIFFE TARI 2023 NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PEF RIFIUTI 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MERLETTI ALESSANDRO	P	MUSSETTA MARCO	A
BONANDINI MARCO	P	SCUZZARELLA PAOLA	A
ACCASTELLO ELENA	P	MONTANARO ADRIANO	P
CERCHIA ALESSIA	P	MATTIOLI MARCO	P
TESTA DANIELE PIERO	P	BOLLITO STEFANO	A
BERGAMASCO EDOARDO	P	BELLINO GUALTIERO ANTONIO	A
MORELLO ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MERLETTI ALESSANDRO in qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Signor RUSSO GERLANDO LUIGI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Legenda: P = Presente; A = Assente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Testa Daniele;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

CONSIDERATO che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che «a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, «al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A», il quale stabilisce che «le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;
- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che «in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;
- art. 1, comma 764, secondo cui, «in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»;
- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che «le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6ter D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO pertanto che - a fronte di tale proroga - le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 potranno essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le fattispecie imponibili/le aliquote IMU approvate per l'anno 2023 con deliberazione di C.C. del 28/09/2023 n. 25;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5 quinquiens D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiut urbani, le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO che la delibera ARERA 389/2023 definisce le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, garantendo, in tal modo, l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio;

VISTO che con la sopracitata delibera sono stati altresì introdotti criteri tariffari che:

- preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali;
- introducono misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.
- monitorano il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;

TENUTO CONTO che si provvederà ad adottare il piano economico-finanziario (PEF) 2024 e le relative tariffe, che il Consorzio Ambiente Dora Sangone sta predisponendo, come da comunicazioni intercorse acquisite al protocollo, sulla base dell'MTR di ARERA, come richiede la deliberazione ARERA 389/2023, aggiornando pertanto il PEF pluriennale 2022-2025, approvato dall'Ente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28-04-2022;

TENUTO CONTO, altresì, che le tariffe del tributo sono determinate, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio, secondo l'ammontare massimo delle entrate tariffarie risultanti dal PEF, predisposto dal gestore e validato dall'ente territorialmente competente sulla base del metodo tariffario approvato dall'ARERA e che verrano aggiornati gli importi stanziati nel bilancio 2024, quando verranno approvate le tariffe della TARI, una volta completata la validazione del piano economico-finanziario (PEF);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- **VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- **VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla persona e attività di supporto allegato all'originale del presente atto;
- **VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario allegato all'originale del presente atto;
- ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria espresso in sede di approvazione di bilancio di previsione dell'anno 2024;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati: presenti n.9; astenuti n. ; votanti n.9 ; voti favorevoli n.9 ; voti contrari n. ;

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2024, confermate rispetto all'anno 2023:

Abitazione principale di	5,9 per mille
Categoria catastale A/1, A/8,	
A/9 e relative pertinenze,	
così come definite dall'art.	
13, comma 2 D.L. 201/2011,	
convertito in L. 214/2011	
Fabbricati rurali ad uso	1 per mille
strumentale di cui all'art. 9,	
comma 3bis D.L. 557/1993,	
convertito in L. 133/1994	
Terreni agricoli	esenti
Aree edificabili	9,5 per mille

Immobili ad uso produttivo	9,5 per mille
classificati nel gruppo	
catastale D	
Altri fabbricati	9,5 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di \in 200,00;
- di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2024;
- di dare atto che si provvederà ad adottare il piano economicofinanziario (PEF) 2024 e le relative tariffe, che il Consorzio Ambiente Dora Sangone sta predisponendo, come da comunicazioni intercorse acquisite al protocollo, sulla base dell'MTR di ARERA, come richiede la deliberazione ARERA 389/2023, aggiornando pertanto il PEF pluriennale 2022-2025, approvato dall'Ente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28-04-2022;
- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Successivamente,

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati: presenti n.9; astenuti n.; votanti n.9; voti favorevoli n.9; voti contrari n.;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: In originale firmati.

II SINDACO F.to MERLETTI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi del vigente Statuto Comunale e dell'art. 32 della I 69/2009, all'Albo pretorio digitale sul sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.sangano.to.it per 1 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-02-2024 al 06-03-2024.			
	F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIG		
_ Estratto dall'originale omessi gli allegati.			
x Copia conforme all'originale per uso amministrativo			
Sangano, li 20-02-2024	IL SEGRETARIO GENERALE		
DICHIARAZIONE DI (ART. 134 Testo Unico approva			
Esecutiva in data per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 con	nma 3)		
Sangano, li	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI		